

SCHEMA DI STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA DENOMINATA

“DISTRETTO DELLE RURALITA' DEL NORD SARDEGNA”

CON SEDE IN “TEMPIO PAUSANIA”

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione riconosciuta denominata "**DISTRETTO DELLE RURALITA' DEL NORD SARDEGNA**", con sede legale in "TEMPIO PAUSANIA".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico dell'associazione riconosciuta disciplinato dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

L'Associazione ha natura di soggetto giuridico di diritto privato e dovrà essere iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 2 – Sede e durata

Il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna, di seguito identificato anche come Distretto e/o Associazione, ha sede a Tempio Pausania, presso l'Unione dei Comuni Alta Gallura.

Potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e/o sopprimerle.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con le modalità stabilite nel presente statuto.

Art. 3 - Ambito territoriale, scopo e finalità

La costituzione del Distretto è volta ad ottenere il riconoscimento giuridico dello stesso da parte della Regione Sardegna, ai sensi della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16, delle Direttive di attuazione

allegate alla Delibera di Giunta Regionale n. 11/8 del 11/03/2020, nonché della normativa nazionale che regola la materia distrettuale agricola, in particolare l'art. 13 del Decreto Legislativo 18/05/2001 n. 228, così come modificato e integrato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive integrazioni e modificazioni.

Il Distretto, che comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Benetutti, Berchidda, Bono, Bortigiadas, Buddusò, Budoni, Bultei, Calangianus, Golfo Aranci, Ittireddu, La Maddalena, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Mores, Nughedu San Nicolò, Nule, Olbia, Oschiri, Ozieri, Padru, Palau, Pattada, San Teodoro, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Valledoria, Viddalba, può comunque prevedere l'adesione di altri territori che sposano la missione e gli obiettivi generali di questa Associazione, promuove la crescita sostenibile del territorio coniugando cibo e produzioni agroalimentari di eccellenza con la biodiversità, la sostenibilità ambientale e sociale, qualità della vita, le tradizioni, l'artigianato il turismo rurale ed esperienziale.

L'Associazione definisce i principi e le linee guida che normano il Distretto Rurale, redige e attua il Piano di Distretto, provvede al suo aggiornamento periodico, promuove sinergie e collaborazioni. Ugualmente l'Associazione si propone di rappresentare unitariamente gli interessi del Distretto, promuove progetti e azioni, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati

interessati e partecipa ai bandi del MIPAAF (ovvero di altri Organismi, Istituzioni ed Enti) per il relativo finanziamento, eventualmente in collaborazione con altri Distretti e soggetti. L'Associazione elabora e gestisce piani di sviluppo locale e ogni altro progetto integrato di area vasta, riferibile a normative regionali, nazionali, comunitarie, ovvero presta consulenza per la progettazione, a gestione, il monitoraggio e la rendicontazione di progetti di sviluppo locale.

Nella scelta della forma giuridica, volta a rappresentare i diversi portatori di interesse rappresentativi della governance territoriale, si è tenuto conto della funzione del distretto, non profit e di interesse collettivo, di tipo programmatico e di raccordo tra imprese, enti pubblici e società civile e finalizzata alla promozione dello sviluppo dei territori e dei loro sistemi produttivi

Art. 4 - Attività

L'Associazione ha per oggetto le attività conseguenti allo scopo e alle finalità di cui al precedente articolo e agisce per conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di Distretto, approvato dall'Assemblea dei soci e presentato alla Regione Sardegna.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

1. valorizza le produzioni agricole e la tradizione agroalimentare del territorio di riferimento e promuove la sicurezza e la cultura alimentare, la cultura del mangiar sano, sostenibile, che appartiene alla tradizione mediterranea, favorendo la collaborazione tra istituzioni locali, produttori e consumatori;

2. valorizza tutte quelle attività locali che direttamente o indirettamente interagiscono con le produzioni agroalimentari, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali dell'artigianato locale, in particolare: le valenze naturalistiche, archeologiche, storiche delle tradizioni e della cultura locale, il "genius loci", il turismo rurale, ambientale e religioso;

3. organizza le attività del Distretto sul territorio;

4. promuove la nascita di nuove imprese, innovative sia dal punto di vista produttivo che sociale;

5. crea e promuove il marchio collettivo del Distretto e stabilisce le norme per la concessione dello stesso;

6. gestisce e promuove iniziative nel settore del turismo sostenibile, valorizzando la capacità di accoglienza delle aziende agricole, favorendo la collaborazione con le realtà del settore dell'ospitalità partecipanti al Distretto;

7. promuove progetti e iniziative per lo sviluppo della mobilità sostenibile;

8. organizza e gestisce servizi diversi, coerenti con le finalità statutarie, anche su incarico di enti e amministrazioni pubbliche;

9. partecipa a bandi per il finanziamento di iniziative coerenti con lo scopo dell'Associazione e svolge le azioni utili per l'ottenimento delle agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività imprenditoriale dei suoi soci;

10. promuove e cura l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento professionale rivolte ai soci e anche per

elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e per rispondere alle esigenze di qualificazione e aggiornamento del mondo imprenditoriale;

11. promuove e incentiva attività editoriali e divulgative, programmi di ricerca scientifica, crea banche dati, con l'intento di valorizzare la cultura e l'agricoltura biologica, l'economia circolare e le risorse locali in genere;

12. organizza, anche in collaborazione con terzi, lo spazio sul web per la promozione e commercializzazione dell'offerta agroalimentare, turistica, culturale del territorio;

13. organizza, direttamente e/o tramite terzi, piattaforme logistiche per la distribuzione delle produzioni del Distretto;

14. promuove, istituisce e gestisce servizi per i soci finalizzati allo sviluppo della collaborazione tra gli stessi, all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori, alla creazione e al rafforzamento delle filiere produttive;

15. organizza educational tour e visite aziendali per la promozione delle produzioni e dei servizi del Distretto;

16. promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale;

17. organizza e promuove convegni e manifestazioni culturali, enogastronomiche, fiere e mercati destinati alla promozione e alla vendita delle produzioni del Distretto;

18. promuove iniziative innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, della gestione delle acque, dei rifiuti,

nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali;

19. promuove attività formative e informative, anche a distanza e/o in forma telematica, per agricoltori, imprenditori, consumatori e tecnici, ecc.

L'Associazione potrà, inoltre, organizzare e gestire iniziative promozionali e pubblicitarie; intervenire per lo sviluppo delle vendite delle produzioni del Distretto, effettuare lo svolgimento di studi e ricerche di mercato, servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, effettuare la rilevazione dei prezzi, prestare consulenze relative alla produzione, lavorazione, trasformazione, distribuzione e vendita dei prodotti alimentari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere ogni altra attività, anche non espressamente prevista dallo statuto, purché, a giudizio del Consiglio Direttivo, necessaria od utile al conseguimento degli scopi sociali

L'Associazione potrà aderire e partecipare ad Associazioni, Enti e Organismi, nazionali ed internazionali, costituiti per promuovere e sviluppare attività coerenti con l'oggetto sociale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 5 - Soci

Potranno essere ammessi in qualità di soci tutte le imprese, le società, le reti di impresa, le persone fisiche o giuridiche, le fondazioni e le associazioni, i Distretti, le Università e gli Istituti Scolastici, gli Enti pubblici e gli altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, purché condividano gli scopi indicati nel presente statuto.

I soci saranno distinti in quattro diverse categorie:

1. **Soci promotori:** coloro che hanno promosso la costituzione del “Distretto Rurale GALLURA”;
2. **Soci fondatori:** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o che siano ammessi come tali dall’Assemblea dei Soci entro 5 mesi dalla costituzione;
3. **Soci ordinari:** coloro che versano la quota di adesione deliberata dall’Assemblea dei Soci e sono in regola con il versamento stesso;
4. **Soci sostenitori:** coloro che vorranno contribuire, con il loro impegno e/o economicamente, a sostenere, sviluppare e valorizzare l’attività dell’Associazione.

Art. 6 - Ingresso dei soci

L’ingresso dei nuovi soci avviene su domanda scritta degli interessati, salvo nel caso dei soci fondatori.

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci, se non esistono cause ostative, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e della quota associativa annuale. L’Assemblea dei Soci può delegare il Consiglio Direttivo a formalizzare l’ammissione dei soci e la loro iscrizione sul libro Soci, con attribuzione della categoria di appartenenza con cui sono accettati.

Dell'ingresso dei nuovi soci, si prenderà atto formalmente in Assemblea nella prima seduta utile, con la verifica della regolare composizione dell'Assemblea.

I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Le modalità e le condizioni di adesione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, possono essere eventualmente disciplinati dal Regolamento interno.

Art. 7 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto dello Statuto, delle risoluzioni assunte dagli Organi Sociali e a corrispondere le quote associative, quando previste. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

I soci devono:

1. sostenere le finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
2. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;
3. versare alle scadenze stabilite le quote sociali deliberate dall'Assemblea dei Soci, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale previsti dall'Associazione;
4. adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione o derivanti dalle funzioni/ruoli ricoperti;

5. rimettere la risoluzione di eventuali controversie nei confronti dell'Associazione, dei suoi organi o nei confronti di altri associati alle decisioni del Collegio arbitrale successivamente individuato e normato nel presente statuto.

Art. 8 – Esclusione e recesso

La qualità di socio non è trasmissibile. Il Socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione, con effetto immediato, salvo adempimento degli interi obblighi contributivi maturati per l'anno in corso, dandone formale comunicazione al Presidente.

Il mancato o irregolare adempimento degli obblighi contributivi e associativi sospende automaticamente qualunque diritto connesso allo status di socio (ivi compresa la partecipazione del proprio rappresentante agli organi collegiali dell'Associazione), senza necessità di alcuna pronuncia e/o comunicazione da parte dell'Associazione.

È facoltà dell'Assemblea dei Soci deliberare la decadenza del socio, qualora lo stesso si rifiuti di ottemperare ai suoi obblighi contributivi, alle disposizioni dello statuto o del regolamento, o ponga in essere comportamenti che arrechino danni materiali e/o immateriali e all'immagine dell'Associazione. La decadenza è comunicata al Socio interessato, per quanto di competenza. Marchi e simboli dell'associazione eventualmente concessi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né alla divisione del

fondo comune. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione saranno:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- f) il Collegio dei Revisori;
- h) il Tavolo di Consultazione.

Tutte le riunioni degli organi sociali possono essere svolte anche in modalità telematica. Le modalità di svolgimento delle assemblee saranno meglio specificate nel Regolamento Interno.

Art. 10 – Assemblea dei Soci

E' costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che aderiscono al Distretto e che acquisiscono il ruolo di soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con libertà di mezzi da utilizzare e elencando gli argomenti da trattare, ogni qualvolta ritenuto utile, con preavviso di almeno sette giorni. È composta dai Soci in regola con il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

In via ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni dalla richiesta, stabilendo la seduta

entro i successivi quindici giorni.

Lo svolgimento dell'assemblea e le modalità di voto potranno essere meglio dettagliati dal Regolamento Interno, stabilito che i soci onorari partecipino all'Assemblea, ma senza diritto di voto e che le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei voti spettanti ai presenti.

L'Assemblea in via ordinaria:

a) approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

b) delibera sui punti all'ordine del giorno;

c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e stabilisce la durata del loro mandato;

d) nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;

e) approva il regolamento interno;

f) approva il Piano Pluriennale di Distretto e formula gli indirizzi generali e gli obiettivi dell'associazione;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o su altri temi che il Consiglio Direttivo o il Presidente le sottoporranno purché previsti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea in via straordinaria:

1. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;

2. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Nell'assemblea straordinaria si delibera con la stessa maggioranza

stabilita per quella ordinaria.

Quando è regolarmente convocata e costituita, l'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario verbalizzante.

Art. 11 – Convocazione e quorum

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci sono tenute, di norma, nella sede legale dell'Associazione o nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza motivata di almeno un decimo dei membri.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente mediante comunicazione idonea anche telematica da recapitare a ciascun socio almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un'ora di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione deve essere effettuata con tre giorni di preavviso.

Di norma non è previsto l'istituto della delega, trattandosi di Associazione nella quale si vuole favorire il coinvolgimento e l'effettiva

partecipazione dei componenti della società civile a prescindere dall'apporto di capitale. Eccezionalmente, per gravi situazioni di impedimento, specificate nel regolamento interno/attuativo, il socio può delegare altro socio, al quale non potranno essere conferite altre deleghe.

La delega è, invece, consentita per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici e per le imprese diverse da quelle individuali.

Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dallo statuto, esso delibera a maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei membri e il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

Ciascun membro ha diritto ad un voto, a prescindere dall'apporto di capitale.

Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario o dal Direttore, al quale tale ruolo può essere attribuito.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è l'organo di governo del Distretto, con potere decisionale.

Al suo interno, viene eletto il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Assemblea dei Soci e, più in generale, di Presidente del

Distretto.

Il Consiglio Direttivo è formato da 11 (undici) componenti, tra cui il Presidente e il Vice Presidente, scelti fra i soci dell'Assemblea. La carica di socio dell'Assemblea non è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo. Nel Consiglio Direttivo dovranno essere rappresentate tutte le filiere/comparti produttivi più importanti del territorio, compresi gli enti pubblici che aderiscono in qualità di soci fondatori all'associazione, nel rispetto delle direttive di attuazione della L.R. 16/2014.

Nel Consiglio Direttivo, la rappresentanza pubblica avrà quattro componenti, rappresentativi delle istituzioni pubbliche presenti nelle regioni storiche coinvolte e facenti parte del distretto rurale, e la parte privata sette componenti, di cui almeno quattro del settore primario.

I membri di un Consiglio Direttivo distrettuale rurale non possono appartenere a un altro distretto rurale.

Le delibere del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la cura dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) l'elaborazione e la proposta all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, un piano d'azione denominato "Piano di Distretto" di durata coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, individuando tra l'altro le modalità di sviluppo a breve termine;
- c) l'elaborazione e la proposta all'Assemblea dei soci per l'approvazione eventuali variazioni del Piano di Distretto da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione regionale;

d) la redazione del rendiconto annuale cui è allegata una dettagliata relazione sulle attività svolte. Il documento è approvato dall'Assemblea ed è pubblicato sul sito istituzionale del Distretto;

e) il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione dello statuto o di leggi vigenti o future siano riservate all'Assemblea;

f) l'assunzione o il licenziamento del personale;

g) la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato dell'Organo Esecutivo stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;

h) l'elaborazione del Piano di Sviluppo pluriennale e le linee operative dell'Associazione.

Quando viene a mancare un componente, il Consiglio Direttivo rimanda all'Assemblea la nomina del nuovo componente.

Art. 13 - Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa

sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione, a non meno di un'ora di distanza da questa, o in giorno diverso da quello della prima convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza o impedimento anche del Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario o dal Direttore, esteso su apposito libro da tenersi gli atti deliberativi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri.

Art. 14 - Il Presidente

Il Presidente del Distretto convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. In caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, cui dovrà riferire alla prima riunione successiva.

In caso di dimissioni, di recesso o di decadenza del Presidente, il Vice-Presidente vicario, qualora nominato, o il Consigliere Anziano, a pena di decadenza, dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un Vice Presidente indicato dal Presidente stesso.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente.

Il Vicepresidente subentra nei poteri del Presidente in caso di vacanza o impedimento e, in quei casi, rappresenta legalmente l'Associazione, senza necessità di ulteriore attestazione nei confronti dei terzi.

In caso di dimissioni o impedimento anche temporaneo del Vicepresidente si procederà a nuova nomina.

Art. 15 - Direttore – Organizzazione e personale

L'Associazione dovrà dotarsi di una struttura organizzativa in grado di interpretare i fabbisogni del territorio e di gestire con efficacia ed efficienza i relativi finanziamenti pubblici destinati alle finalità e agli scopi per i quali la stessa è stata istituita assicurando, fra l'altro, la gestione del Piano di Distretto e delle relative attività connesse.

L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate al Direttore, con le facoltà, le attribuzioni, i poteri e il compenso determinati dal Consiglio Direttivo con la delibera di nomina.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In fase di avvio, il Distretto si avvale della struttura tecnico – operativa dell'Unione dei Comuni Alta Gallura.

Art. 16 – Collegio dei Revisori

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei soci, al quale spetta anche la designazione del Presidente, scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, scelto fra persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili. Il collegio rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione.

Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Trattandosi di Associazione nella quale partecipano Enti Pubblici Territoriali, la parte pubblica nomina la maggioranza dei componenti il collegio.

L'assemblea determina il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori, all'atto della nomina.

Art. 17 - Tavoli di Consultazione

Il Consiglio Direttivo si avvale di Tavoli di Consultazione di filiera tra i soci dell'associazione ai fini di garantire la necessaria partecipazione di tutti gli attori del territorio e di ottenere supporti e consulenze in merito alle attività da svolgere. I Tavoli di Consultazione nominano al loro interno un referente che si rappresenterà periodicamente con il Consiglio Direttivo.

I Tavoli di consultazione:

1. esprimono pareri in merito all'attività e ai progetti

dell'associazione;

2. propongono programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di interesse dell'associazione. ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti:

3. propongono attività di ricerca e di studio sui temi di interesse dell'associazione.

Su richiesta del Consiglio Direttivo, i rappresentanti dei Tavoli possono partecipare alle riunioni dello stesso Consiglio Direttivo e/o dell'Assemblea dei Soci, con ruolo consultivo.

Alle riunioni dei Tavoli partecipano i membri del Consiglio Direttivo a ciò delegati. Modalità di composizione e di funzionamento del Tavolo verranno definiti dal Regolamento Interno.

I Tavoli si riuniscono almeno una volta all'anno in forma plenaria, anche nella forma di video-conferenza o di comunicazione a distanza.

Art. 18 – Durata organi e disposizioni varie

Tutti gli organi scadono contestualmente al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni a far data dalla sua elezione, fatto salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Alla scadenza i componenti degli organi sono tenuti a garantire la prosecuzione dell'attività fino alla nomina dei nuovi organi.

Tutti gli incarichi associativi, salvo diversa e motivata deroga dell'Assemblea, sono da considerarsi gratuiti.

Art. 19 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili e immobili di proprietà;

2. eccedenze degli esercizi annuali;

3. donazioni, erogazioni e lasciti;

4. quote di partecipazioni Societarie;

5. obbligazioni e altri titoli pubblici;

6. fondo di riserva;

7. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale stabilite nel relativo Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui al successivo articolo 25.

Art. 20 – Fonti di finanziamento

L'Associazione trarrà le proprie risorse da:

1. quote annuali e straordinarie dei Soci;

2. proventi della gestione del patrimonio;

3. ricavato delle attività previste dallo statuto

4. contributi pubblici e/o privati, volontari e straordinari;

5. contributi previsti da leggi, disposizioni, progetti comunitari, nazionali, regionali, locali;

6. convenzioni con Enti Pubblici e privati;

7. erogazioni liberali;

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno,

al termine del quale il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio affinché venga approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dello stesso.

Il bilancio approvato dall'Assemblea viene trascritto nel libro verbali dell'Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno esclusivamente impiegati per le attività istituzionali.

Art. 22 - Regolamento Interno

Il funzionamento operativo dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa potrà essere ulteriormente disciplinato dal Regolamento Interno, redatto dal Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Regolamento Interno del Distretto dovrà, in ogni caso, definire:

- le modalità di elezione degli organi del Distretto;
- le eventuali quote associative annuali;
- le modalità di convocazione degli Organi del Distretto;
- le modalità di adesione al Distretto;
- le modalità di reclutamento e i compiti dell'eventuale personale impiegato;
- le procedure per l'acquisizione di beni e servizi.

Art. 23 - Dimissioni dalle cariche – decadenza

Le dimissioni dalle cariche sociali sono presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse, così come anche per le dimissioni da soci che ricoprono cariche.

La decadenza è prevista anche nel caso in cui gli eletti non rinnovino la loro adesione all'Associazione con il versamento della quota associativa annuale, oltre che nei casi di sospensione od espulsione.

Art. 24 - Trasformazione – Fusione – Scissione

Trattandosi di Associazione nella quale partecipano gli Enti Locali, tenendo conto di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), non si applica la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile.

Art. 25 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio si delibera con la stessa maggioranza stabilita per quella ordinaria, a condizione che ci sia il voto favorevole dei soci promotori, con le modalità riportate negli articoli precedenti del presente statuto.

Nel caso di palese impossibilità di funzionamento dell'Associazione (per mancata approvazione dei bilanci consuntivi relativi a due esercizi, per mancato raggiungimento del quorum costitutivo dell'assemblea per più di tre sedute consecutive, per mancata formazione degli organi associativi trascorsi sei mesi dalla loro naturale scadenza, per qualunque altro motivo che impedisca il regolare e/o corretto funzionamento dell'Associazione), i poteri di scioglimento della stessa sono rimessi ai soci promotori, che dovranno informare gli altri associati delle proprie deliberazioni in merito. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio associativo sarà devoluto a altre organizzazioni non lucrative oppure a fini di pubblica utilità, salvo

diversa destinazione imposta dalla legge. A tal fine verrà nominato un liquidatore, dall'assemblea dei soci o dai soci promotori.

Art. 26 - Limitazioni

L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e l'indicazione di appartenenza alla stessa per ogni attività di carattere commerciale o professionale o comunque a scopo di lucro, è consentito solamente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia tra i soci e gli organi dell'Associazione, tra più organi dell'Associazione o tra più soci, relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Statuto o comunque derivante dal rapporto associativo, sarà definita da un collegio di tre arbitri che decideranno la questione ai sensi dell'art. 808-ter Cod. Proc. Civ. Il Collegio si compone di tre arbitri: due nominati dalle parti in causa ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio, nominato di comune accordo tra i primi due. Gli arbitri potranno non essere soci dell'Associazione, ed in ogni caso non potranno essere le stesse parti in causa. Qualora i due arbitri nominati non trovino un accordo sul terzo da nominare nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'incarico, quest'ultimo sarà nominato dall'Assemblea dei Soci, su richiesta di uno dei due arbitri nominati. Il collegio è convocato dal suo Presidente, giudicherà ex bono et aequo, a maggioranza. Il lodo sarà inappellabile, con le sole eccezioni previste dal comma 2 del citato art. 808 ter.

Art. 28 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni

del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 29 Norma transitoria

Per la prima designazione dei membri del Consiglio Direttivo, i cui nominativi dovranno essere inseriti nell'atto costitutivo, del quale questo statuto fa parte integrante e sostanziale, i componenti verranno eletti dal Partenariato Pubblico – Privato, con due votazioni separate e distinte, volte a garantire la rappresentanza dei privati e del pubblico nella misura prevista dal presente statuto. In alternativa e in caso di proposta condivisa, di parte pubblica e privata, dall'intero partenariato, si potrà procedere ad una votazione palese per alzata di mano da parte dei presenti e votanti.

Delle votazioni verrà stilato apposito verbale, a cura del Segretario Direttore dell'Unione dei Comuni Alta Gallura, attestante le modalità di elezione dei membri del Consiglio Direttivo e i nominativi degli stessi che dovranno essere comunicati al notaio per l'inserimento nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verrà eletto a seguito della costituzione dell'Associazione e del legale riconoscimento della stessa da parte dell'autorità regionale competente.

Per quanto concerne la quota associativa in sede di avvio, si stabilisce quanto segue:

- per i componenti di parte privata: euro 100,00;
- per gli Enti Locali e le Amministrazioni Pubbliche in generale, euro 2.500,00.